

LA REVISIONE COOPERATIVA

Il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 disciplina le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e stabilisce che l'attività di controllo venga esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite "revisioni cooperative" ed "ispezioni straordinarie".

La stessa norma stabilisce che, su delega del ministero competente, le Centrali cooperative provvedono alla revisione cooperativa delle proprie associate.

La revisione cooperativa ha cadenza biennale, fatta eccezione per le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte nello specifico Albo nazionale e per le cooperative sociali, assoggettate a revisione annuale.

Gli enti cooperativi aderenti all'UNCI – Unione Nazionale delle Cooperative Italiane – sono revisionati dalla stessa UNCI attraverso propri revisori incaricati che hanno la funzione anche di consulenti per la cooperativa sottoposta a revisione in quanto forniscono suggerimenti e consigli sulla corretta gestione dell'impresa e sulla piena partecipazione dei soci alla vita della cooperativa stessa.

Tutti gli enti cooperativi hanno l'obbligo, per legge, di versare il contributo di revisione nella misura e con le modalità e termini stabiliti ogni biennio con decreto ministeriale.

Il pagamento è effettuato al Ministero competente dalle cooperative che non aderiscono ad alcuna Associazione di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta; le cooperative associate versano invece il contributo di revisione alla Centrale cui aderiscono e dalla quale vengono revisionate.

La revisione cooperativa si conclude con il rilascio del certificato/attestazione di revisione qualora il revisore incaricato non rinvenga, nel corso della verifica, elementi da sottoporre all'Autorità ministeriale per l'assunzione di provvedimenti sanzionatori.

L'AREA REVISIONI dell'UNCI Nazionale cura e sovrintende a tutte le attività inerenti l'Istituto della Revisione Cooperativa.